

**ESTRATTO del VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
del giorno 27 maggio 2024**

Il giorno 27 maggio 2024, alle ore 12:00, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università degli Studi di Milano.

Sono presenti, in collegamento mediante la Piattaforma Microsoft Teams:

- Dott.ssa Luisa Motolese Presidente;
- Dott. Luigi De Paola Componente in rappresentanza del MUR;
- Dott. Nicola Di Lascio Componente in rappresentanza del MEF.

L'Ordine del giorno (OdG) è il seguente:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame atti del Consiglio d'Amministrazione (CdA) del 28 maggio 2024;
3. Monitoraggio dei compensi degli organi di amministrazione e controllo degli enti pubblici;
4. Varie ed eventuali.

.....OMISSIS.....

.....OMISSIS.....

Il Collegio passa all'esame del punto 8/20 all'OdG del CdA, relativo alla ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (CCI) di ateneo per i/le collaboratori/trici ed esperti/e linguistici/che (CEL). Partecipa alla seduta, in collegamento mediante la Piattaforma Microsoft Teams, la dott.ssa Anna Luisa Caterina Canavese, dirigente della Direzione Trattamenti Economici e Lavoro Autonomo, appositamente invitata dall'Organo di controllo.

Il Collegio procede all'esame, ai sensi dell'art. 40-bis del D. lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 8, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021 sottoscritto il 18/01/2024, della costituzione del fondo per il trattamento integrativo del personale CEL e dell'ipotesi di "Contratto Collettivo Integrativo di Ateneo per I/Le Collaboratori/trici ed Esperti/e Linguistici/che (CEL)", siglata dalle Delegazioni negoziali il 20/05/2024; i documenti risultano corredati dalla Relazione illustrativa e dalla Relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3-sexies, del D. lgs. n. 165/2001, trasmesse dalla competente Direzione dall'Amministrazione universitaria in data 23/05/2024.

Il Collegio preliminarmente ritiene opportuno premettere quanto di seguito:

- i collaboratori ed esperti linguistici sono disciplinati dall'art. 51 del CCNL del comparto Università del 2 maggio 1996;
- L'art. 1 del D.L. n. 2/2004 convertito con modificazioni nella Legge n. 63/2004 "Ex lettori di madre lingua straniera" dispone che *"in esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212199, ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli [...] è attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto*

che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli. Tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente" .

- La Corte di Cassazione - sezione Lavoro, nella sentenza n. 5909/2005, ha esteso l'ambito di applicazione del decreto legge n. 2/2004, affermando che il trattamento spettante secondo la nuova disciplina (quella del D.L. n. 2/2004) deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei "*collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera*" ancorché dipendenti da università diverse da quelle contemplate.
- L'art. 26, comma 3 della Legge n. 240/2010 stabilisce che "*L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 26 giugno 2001, nella causa C-212199, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle università interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma de/l'artico/o 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individua/e, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236".*

Il controllo svolto dall'Organo di revisione, in attuazione degli art. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, concerne, da un lato, la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e con i vincoli derivati dall'applicazione delle norme di legge e, dall'altro, la verifica della legittimità del contratto integrativo in relazione al rispetto degli ambiti riservati alla legge, dei limiti derivanti dalla contrattazione nazionale, nonché dei criteri del merito e della produttività.

Quanto alla compatibilità economico finanziaria, la documentazione acquisita dal Collegio evidenzia che la determinazione del precitato Fondo per il 2023 è avvenuta nel rispetto delle disposizioni normative, prendendo in considerazione le unità di personale CEL presente al 31/12/2023, moltiplicandole per l'importo già riconosciuto con il precedente CCI del 30/11/1999 e mai modificato nel tempo. Il Collegio prende atto che questo nuovo CCI è stato sottoscritto a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2019/2021 e in particolare in considerazione dell'art. 178 del CCNL "Sequenze contrattuali" che recita:

“1. In considerazione della particolare complessità del presente contratto che si riferisce a figure professionali eterogenee cui si applicano discipline difficilmente riconducibili ad unità, le seguenti tematiche sono rinviate ad una o più sequenze negoziali:

“omissis”

d) disciplina del trattamento economico dei Collaboratori ed Esperti Linguistici;

“omissis”.”.

Il Collegio rileva che la somma disponibile nel bilancio universitario per l'esercizio finanziario 2023 ed allocata sul conto 04.01.05.01.01 denominato *“Competenze fisse al personale collaboratore ed esperto linguistico TI”* è pari a euro 108.000,00 (oltre gli oneri a carico dell'ente) e corrisponde all'ammontare del *“Fondo per il trattamento integrativo per I/Le Collaboratori/trici ed Esperti/e Linguistici/che (CEL), relativo all'anno 2023”*, sottoposto a certificazione.

Il Collegio considera, inoltre, che la spesa che l'Ateneo prevede di sostenere nell'anno 2023 a titolo di trattamento integrativo di Ateneo, in attuazione dell'ipotesi di CCI all'esame, ammonta complessivamente ad € 108.000,00 (oltre gli oneri a carico dell'Ente), tenuto conto che il trattamento integrativo massimo previsto è pari euro 5.136,00 per ciascuna delle 21 posizioni.

Pertanto, si ritiene che la spesa complessiva, a regime, per la corresponsione del trattamento integrativo al personale interessato (pari a 21 unità) trovi copertura finanziaria con le risorse stabili del Fondo di cui trattasi.

Il Collegio rileva, poi, che l'ipotesi di CCI in questione non si applica, ai fini economici, ai CEL/Ex lettori che siano destinatari del Decreto Ministeriale 25 maggio 2023, n. 688, con il quale è stato dichiarato il diritto all'equiparazione del trattamento stipendiale del CEL/Ex lettore a quello dei ricercatori confermati a tempo definito da corrispondersi come trattamento fondamentale.

Con specifico riferimento all'ipotesi di CCI, il Collegio prende atto del fatto che tale ipotesi prevede una decorrenza dall'1/1/2023 e tratta, in particolare, dei compiti del CEL, della verifica dell'attività svolta, del regime delle assenze e del trattamento economico, in quanto l'Ateneo ha approvato anche un Regolamento per il reclutamento e la disciplina del rapporto di lavoro dei/delle collaboratori/trici ed esperti/e linguistici/che nel corso 2022.

Inoltre, con la precitata ipotesi di CCI, il rapporto di lavoro del personale CEL si instaura per un monte ore annuo attualmente pari a 500 e 450 ore.

L'art. 4, comma 2, del CCI in esame prevede che *“Al trattamento fondamentale si aggiunge un trattamento integrativo di Ateneo, legato all'esperienza già acquisita in attività formative, didattiche e di insegnamento, maturata presso Università italiane o estere, di durata almeno pari a 36 mesi anche non continuativi ovvero dopo 36 mesi di attività presso l'Ateneo.”*.

Al riguardo, il Collegio segnala l'opportunità di integrare il comma 2 dell'art. 4 dell'attuale ipotesi di CCI con una previsione che, oltre a far riferimento ai criteri valutativi dell'esperienza acquisita, espliciti che il trattamento integrativo sarà erogato anche previa valutazione della produttività, in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 51 del CCNL del comparto Università del 21/05/1996.

Per il futuro, sarebbe altresì opportuno che il CCI definisca e specifichi i criteri e le modalità di valutazione della produttività per il riconoscimento del trattamento integrativo, in maniera tale da evitare una sua erogazione basata unicamente sul criterio dell'esperienza.

In sintesi, tenuto conto che l'onere scaturente dalla costituzione del "Fondo per il trattamento integrativo del personale CEL/ex Lettori", per l'anno 2023 pari ad € 108.000,00 (oltre gli oneri a carico dell'Ente), sottoposto a certificazione, risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio, il Collegio esprime parere favorevole all'ipotesi di CCI in argomento, con le raccomandazioni riportate in precedenza.

In relazione ai punti all'OdG (tra gli altri: 11/1, 11/2, 11/6, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/15) che prevedono l'appalto di varie forniture anche nell'ambito di progetti PNC e PNRR mediante Affidamento diretto ex art. 1 del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) - convertito in L. n. 120/2021 - come modificato dal D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni Bis) - convertito in L. n. 108/2021 - e Affidamento ex art. 50, comma 1, lettere b) ed e), del D.Lgs. n. 36/2023, il Collegio prende atto delle motivazioni sottese alla scelta delle predette procedure di selezione. Come già evidenziato in precedenti verbali, compatibilmente con le esigenze di celerità connesse al rispetto dei termini legati all'attuazione del PNRR o quando non è necessaria la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, il Collegio segnala all'attenzione dell'Ateneo di valutare l'opportunità di aggregare, ove possibile, le esigenze e ricorrere alle procedure ad evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti pubblici, in maniera tale da massimizzare gli effetti positivi di una maggiore concorrenza e pubblicità.

.....OMISSIS.....

.....OMISSIS.....

Non essendoci altre questioni da esaminare, il Collegio termina i lavori alle ore 14:15.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Luisa MOTOLESE - Presidente

Dott. Luigi DE PAOLA - Membro MUR

Dott. Nicola DI LASCIO - Membro MEF

Per presa visione

IL RETTORE

Prof. Elio Franzini